

## Sistemi di composizione dei conflitti in Cipro, Norvegia e Malta

Avv. Carlo Alberto Calcagno

In Cipro gli strumenti alternativi di risoluzione più utilizzati che vengono utilizzati sin dal 1959<sup>1</sup> sono l'arbitrato, la conciliazione<sup>2</sup> e la mediazione.

L'arbitrato che è disciplinato per legge viene utilizzato nei rapporti tra imprese<sup>3</sup>.

La clausola arbitrale scritta è vincolante. Il lodo è impugnabile solo per dolo dell'arbitro od in riferimento alle spese di arbitrato. Il lodo per essere eseguito deve ottenere l'*exequatur*.

La mediazione è volontaria e l'accordo non ha efficacia esecutiva.

L'instaurazione del contenzioso non preclude alle parti di raggiungere un accordo.

Per deflazionare il contenzioso i tribunali incoraggiano spesso le parti a partecipare ad una mediazione preventiva ed è all'uopo prevista un'apposita udienza.

Le parti non possono però essere costrette a parteciparvi.

Tuttavia si deve tener conto anche della presenza di una mediazione obbligatoria che riguarda le controversie del lavoro e che è disciplinata dal Codice delle relazioni industriali: i mediatori sono qui ufficiali governativi particolarmente qualificati.

Al giugno 2010 vi erano in discussione alla Camera dei Rappresentanti<sup>4</sup> un progetto di legge sulla mediazione in materia familiare ed un altro che riguarda la composizione extragiudiziale dei crediti al consumo in via di arbitrato<sup>5</sup>.

Resta da vedere se e in quale misura la direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale interesserà la risoluzione delle controversie a Cipro<sup>6</sup>.

Non esiste in Cipro un'autorità centrale che si occupi di ADR.

La *Cyprus Mediation Association* ha approntato recentemente un accordo di collaborazione in materia con la Norvegia e la Turchia<sup>7</sup>.

I mediatori della *Cyprus Mediation Association* coprono quattro settori: mediazione di comunità, mediazione scolastica, mediazione commerciale e mediazione familiare. I

---

<sup>1</sup> Anno in cui finì il colonialismo britannico.

<sup>2</sup> È qui uno strumento che è una via di mezzo tra la mediazione e l'arbitrato. È molto simile alla mediazione, ma il terzo può offrire un parere non vincolante che può portare a una soluzione. Cfr. <http://www.practicallaw.com/7-502-0202#a878470>.

<sup>3</sup> Ed in particolare nei settori delle costruzioni, assicurazioni, trasporto e commercio.

<sup>4</sup> Βουλή των Αντιπροσώπων.

<sup>5</sup> Cfr. <https://e-justice.europa.eu>

<sup>6</sup> C. MELIDES ed altri, *Cyprus*, in *Dispute Resolution 2010/11 Country Q&A Cyprus*, in <http://www.neocleous.com>

<sup>7</sup> Cfr. [www.cymed.as.com](http://www.cymed.as.com).

mediatori svolgono le professioni più varie: possiamo dire tuttavia che sono per lo più psicologi e psichiatri<sup>8</sup>.

I membri dell'associazione ritengono che dovrebbe essere previsto dalla legge almeno il ricorso obbligatorio ad una sessione di mediazione informativa. I membri dell'associazione utilizzano comunque il modello di mediazione norvegese, per cui appare qui necessario dare un cenno alla normativa del paese nordico.

La Norvegia<sup>9</sup> ha una tradizione di ADR assai risalente dato che la legge sulla mediazione è stata adottata nel 1991<sup>10</sup> e copre i settori civili e penali.

Affrontiamo qui la normativa civile.

In base a questa legge ogni cittadino norvegese ha diritto di ricorrere ad un consiglio locale di mediazione per liti che coinvolgono i vicini, i familiari, eredità e lavoro e materie connesse<sup>11</sup>.

Il servizio è gratuito, riservato e disponibile in ogni comune norvegese<sup>12</sup>.

Il regolamento alla legge ci indica anche ulteriori finalità rispetto a quelle a cui ci siamo abituati nelle scorse pagine: la mediazione rafforza la comunità locale perché si prende cura anche di offese "leggere" e altri conflitti, e quindi contribuisce alla prevenzione della criminalità<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> Si occupano anche della cosiddetta "giustizia riparatoria", molto diffusa in Norvegia: lo Stato si limita a punire il colpevole, ma non si preoccupa della vittima che ha necessità di conoscere le ragioni di un dato crimine, né si interessa di ciò che è accaduto successivamente; le vittime hanno bisogno di riprendere il controllo del proprio corpo e dei propri beni, di mettere il reo nella condizione di ammettere il proprio crimine. Per far fronte a tali esigenze la "giustizia riparatoria" porta vittima e carnefice a faccia a faccia, in modo da indagare il danno e le responsabilità (Cfr. [http://www.cymedas.com/english/restorative\\_justice.php](http://www.cymedas.com/english/restorative_justice.php)). V. A. K. SILVERSTEIN, *Risoluzione attraverso la giustizia riparatoria e mediazione*, in [www.uarctic.org/Paper\\_by\\_Anne\\_K\\_Sivertsen\\_f8OK2.pdf](http://www.uarctic.org/Paper_by_Anne_K_Sivertsen_f8OK2.pdf).

<sup>9</sup> Questo paese non appartiene alla UE, ma ne parliamo per il richiamo cipriota.

<sup>10</sup> Legge 15 marzo 1991 n. 3 (LOV-1991-03-15-3) in ultimo modificata dalla Legge 4 luglio 2003 n. 75 in vigore dal 01/01/2004. Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven) (LOV-1991-03-15-3) <http://www.lovdato.no/all/nl-19910315-003.html>

<sup>11</sup> Tramite il sito web *Konflikt.no* dove troverà diversi pannelli di mediazione, aiuto e consiglio.

<sup>12</sup> La mediazione è organizzata su tre livelli: 1) consiglio locale dei conflitti; 2) Segretariato dei consigli locali; 3) Ministero della Giustizia (§ 2 Regolamento). Il Segretariato è l'organo di riferimento dal punto di vista tecnico e per la formazione sotto la supervisione del Ministero della Giustizia (§ 3 Regolamento).

Per regolamento si intende: Forskrift om megling i konfliktråd. Fastsatt ved Regjeringens res. 13. august 1992 i medhold av lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd § 3. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 19 april 1993 nr. 306, 19 des 2003 nr. 1674 (Regolamento in materia di mediazione. Stabilito dal decreto del governo. 13. Agosto 1992 a norma della legge 15 Marzo 1991 n. 3 in materia di mediazione § 3 Presentata dal Ministro di giustizia e polizia. Con modifiche 19 aprile 1993 n. 306, 19 dicembre 2003 n. 1674). In <http://www.lovdato.no/for/sf/jd/xd-19920813-0620.html>

<sup>13</sup> § 1 c. 2 Forskrift om megling i konfliktråd.

Il mediatore in Norvegia è incaricato di mediare le controversie a causa delle quali una o più persone hanno subito un danno, una perdita o vi sono state altre violazioni<sup>14</sup>.

Ogni mediazione è condotta da un mediatore responsabile che è nominato per quattro anni<sup>15</sup>, deve godere dei diritti di elettorato, non deve essere stato condannato anche sospensivamente per reati nei cinque anni precedenti alla prima mediazione e non deve aver subito condanne o essere finito sotto processo nei dieci anni anteriori alla nomina<sup>16</sup>.

Il mediatore può rifiutarsi di sottoscrivere un accordo considerato irragionevole o sbilanciato, se la scrittura dell'accordo non è requisito formale del contratto<sup>17</sup>. Può aiutare le parti suggerendo possibili soluzioni e fornire suggerimenti per l'accordo<sup>18</sup>.

Lo stato è responsabile dei costi della mediazione<sup>19</sup>.

In ogni comune ci deve essere un consiglio di mediazione che ha due rappresentanti nominati per quattro anni dal Consiglio comunale e dalla polizia municipale<sup>20</sup>.

La partecipazione al consiglio di mediazione è su base volontaria e riguarda coloro che hanno almeno 18 anni e che hanno i requisiti di onorabilità precedentemente indicati<sup>21</sup>.

La mediazione davanti al consiglio di mediazione abbisogna del consenso di entrambe le parti ed è anche necessario che le parti siano per lo più concordi sull'oggetto della controversia<sup>22</sup>.

La mediazione si svolge generalmente nel comune dove le parti risiedono o dimorano<sup>23</sup>: c'è dunque qui un criterio latamente territoriale analogo a quello che osservava il conciliatore italiano del 1865.

Le parti devono comparire di persona durante l'incontro di mediazione.

Se uno dei mediatori è una persona giuridica, deve essere rappresentata da una persona in servizio presso tale entità. Le parti non possono incontrarsi con la presenza di un

---

<sup>14</sup> Art. 1 Lov om megling i konfliktråd.

<sup>15</sup> § 6 c. 1 Forskrift om megling i konfliktråd.

<sup>16</sup> Art. 2 c. 1. Requisito restrittivo imposto con la legislazione del 2004.

<sup>17</sup> § 15 c. 2 Forskrift om megling i konfliktråd. In materia penale invece il mediatore può rifiutare comunque di sottoscrivere un accordo irragionevole o sbilanciato ( § 15 c. 1 Forskrift om megling i konfliktråd). In tali casi comunque non è impedito alle parti di condurre una nuova mediazione ( § 19 Forskrift om megling i konfliktråd). E ciò anche nel caso in cui più semplicemente la prima mediazione si è rivelata problematica.

<sup>18</sup> § 13 c. 2 Forskrift om megling i konfliktråd.

<sup>19</sup> Art. 2 c. 2 Lov om megling i konfliktråd. Il mediatore ha diritto al rimborso delle spese e ad una indennità stabiliti dal ministero della Giustizia ( § 6 c. 4 Forskrift om megling i konfliktråd).

<sup>20</sup> Questo tipo di nomina ha tradizione risalente trovando già molteplici riferimenti in Europa nel XVIII e XVII secolo.

<sup>21</sup> Art. 4 Lov om megling i konfliktråd .

<sup>22</sup> Art. 5 Lov om megling i konfliktråd.

<sup>23</sup> Art. 6 Lov om megling i konfliktråd e § 9 c. 2. Forskrift om megling i konfliktråd.

avvocato<sup>24</sup>. E un avvocato non può rappresentare in mediazione nemmeno una persona giuridica<sup>25</sup>.

È il consiglio di mediazione che decide se un accordo può essere approvato<sup>26</sup>.

Anche nel caso di inadempimento dell'accordo viene informato il Consiglio ed in sede penale scatta anche una notifica al Commissariato perché produca una relazione qualora una seconda mediazione non abbia esito<sup>27</sup>.

Quando una delle parti è una Pubblica Amministrazione la mediazione è regolata dalla legge amministrativa<sup>28</sup>.

Quando il consiglio si rifiuta di condurre una mediazione o di approvare un accordo, la sua decisione deve essere motivata<sup>29</sup>.

Salvo disposizione di legge contraria i mediatori e coloro che svolgono servizi o lavori per il consiglio di mediazione, sono obbligati a mantenere la riservatezza sul loro servizio e lavoro e su determinati dati inerenti i medianti: luogo di nascita, data di nascita, numero di previdenza sociale, nazionalità, stato civile, professione, residenza e posto di lavoro. In caso contrario vengono comminate sanzioni amministrative e penali<sup>30</sup>.

La corte non ammette la deposizione in violazione della riservatezza a meno che essa non abbia ponderato gli interessi della riservatezza e della giustizia e abbia stabilito che prevalgano i secondi e quindi abbia ordinato la testimonianza. Salvo contrario accordo delle parti, il testimone non può testimoniare su ciò che le parti hanno riconosciuto od offerto durante la mediazione<sup>31</sup>.

L'accordo può avere ad oggetto un risarcimento in denaro o in natura<sup>32</sup>. Occorre sempre stabilire se l'accordo sia parziale o a titolo definitivo<sup>33</sup>.

Vi è poi anche una legge sulla *judicial mediation* del 2005<sup>34</sup>: in Norvegia tutte le Corti la utilizzano dal 2007<sup>35</sup> e le parti di solito decidono di mediare.

---

<sup>24</sup> Anche qui si riecheggiano i principi delle antiche legislazioni che bandivano gli avvocati dalle conciliazioni.

<sup>25</sup> Art. 7 Lov om megling i konfliktråd .

<sup>26</sup> Art. 8 Lov om megling i konfliktråd.

<sup>27</sup> § 17 c. 3 Forskrift om megling i konfliktråd.

<sup>28</sup> Art. 9 c. 1 Lov om megling i konfliktråd. Il principio appare sacrosanto anche perché un eventuale accordo non ha le stesse caratteristiche di quello che può intervenire tra privati.

<sup>29</sup> Art. 9 c. 2 Lov om megling i konfliktråd.

<sup>30</sup> Art. 10 c. 1 Lov om megling i konfliktråd.

<sup>31</sup> Art. 10 c. 2 Lov om megling i konfliktråd.

<sup>32</sup> § 13 c. 3 Forskrift om megling i konfliktråd.

<sup>33</sup> § 14 c. 2 Forskrift om megling i konfliktråd.

<sup>34</sup> Dispute Act 2005/90 (<http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-20050617-090-eng.pdf>).

Prima di proporre ricorso giudiziale le parti verificano se non sia possibile una composizione preventiva in ADR davanti ad un *conciliation board*<sup>36</sup>: la procedura può durare tre mesi, ma è rinnovabile.

La conciliazione si introduce con un reclamo al *conciliation board* che va notificato al convenuto il quale ha due settimane per rispondere.

All'incontro di conciliazione le parti possono essere assistite anche da un avvocato che però sia qualificato per assistere le parti davanti al *Conciliation board*: questa è una regola assai opportuna che dovrebbe essere adottata anche in Italia ove invece all'avvocato non si richiede alcuna qualifica particolare per assistere in mediazione.

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio a meno che: a) il valore della controversia sia superiore a 125.000 NOK<sup>37</sup> ed entrambe le parti siano assistite da un avvocato, b) sia stato già effettuato un tentativo di mediazione *out-of-court*, c) il caso sia stato ascoltato da altro tribunale.

L'ambito è generale e può riguardare anche gli *small claims*, ma ci sono alcune materie escluse<sup>38</sup>.

Il *Conciliation board* può formulare proposte ed esprimere punti di vista sulla vicenda, se le parti non desiderano che esso giudichi il caso con sentenza che può essere peraltro impugnata davanti al Tribunale distrettuale.

Durante la procedura le parti possono presentare prove e ricorrere a testimonianze.

Le parti hanno anche la possibilità di concordare tramite contratto la partecipazione ad una *out of court mediation*<sup>39</sup> e possono chiedere in qualsiasi momento che la procedura venga aggiornata.

Possono scegliere congiuntamente il mediatore dal *panel* della Corte e possono ricorrere contro il diniego del giudice di avviare la procedura.

---

<sup>35</sup> O. SMUKKESTADT, *Norway*, in *Overview of judicial mediation in the world*, L.'Harmattan, 2010, Paris, p. 201 e ss.

<sup>36</sup> L'organo si occupa di mediazione, ma anche di altri strumenti alternativi.

<sup>37</sup> Si tratta della Corona scandinava ed il valore ammonta a circa 16.000 €.

<sup>38</sup> a) in materia di famiglia, salvo che la questione riguardi esclusivamente il regolamento finanziario della separazione;

b) le controversie che vedono come parte una pubblica autorità, istituzione o un funzionario su questioni che non sono esclusivamente di diritto privato,

c) i casi riguardanti la validità di un lodo arbitrale o di una composizione stragiudiziale,

d) i casi in cui la legge prevede che le decisioni del tribunale siano vincolanti per le parti, o ancora e) quelli in cui è la legge ad escludere il tentativo di conciliazione.

<sup>39</sup> Non si può concordare però una clausola di mediazione prima che sorga una disputa nel caso si tratti di controversia di consumo.

Il mediatore deve essere imparziale, indipendente dalle parti e qualificato per la mediazione. Può incontrare le parti congiuntamente e separatamente.

A differenza della conciliazione preventiva davanti al *Conciliation board*, questa mediazione non è gratuita.

Il tribunale deve in ogni fase del caso prendere in considerazione la possibilità di un accordo amichevole sulla disputa e quindi il ricorso alla mediazione o alla mediazione giudiziaria, a meno che la natura del caso od altre circostanze suggeriscano il contrario.

La mediazione avviene tramite il giudice, sia in udienza sia attraverso altra modalità di contatto.

Durante la mediazione, il giudice non tiene sessioni distinte con ciascuna delle parti, né riceve informazioni che non possono essere comunicate a tutte le parti coinvolte.

Il giudice non può inoltre presentare proposte per una soluzione, dare consigli o esprimere punti di vista che potrebbero compromettere la fiducia nella imparzialità della corte.

Vi è infine la *judicial mediation* che può essere anche tentata in aggiunta alla mediazione.

In essa però va tenuto conto della opinione delle parti e solo in casi particolari la sua tenuta può prescindere dal loro consenso.

In Norvegia gli stessi giudici possono essere mediatori e se falliscono come negoziatori provvedono a decidere la controversia: il che è stato oggetto di critica anche nell'ambito giudiziario.

In oggi di solito il giudice decidente è diverso dal mediatore, un giudice può nominare come mediatore un altro giudice anche se di altra corte. Anche le parti possono comunque scegliere il loro mediatore, anche al di fuori del *panel* giudiziario<sup>40</sup>.

La mediazione processuale a differenza di quella "comunale" vista più sopra, vede invece piena la partecipazione degli avvocati che la consigliano ai loro clienti ed aiutano i giudici a finalizzarla.

Gli ambiti di applicazione della mediazione sono il diritto di famiglia, quello commerciale e di lavoro.

Particolare è la mediazione familiare: uno psicologo agisce come co-mediatore accanto al giudice e dopo un incontro iniziale, le parti hanno due o tre mesi di tempo per raggiungere un accordo. In circostanze eccezionali si può tenere anche un ulteriore incontro tra i mediatori e le parti.

---

<sup>40</sup> Tuttavia il mediatore non giudice ha diritto a compenso.

La formazione per i giudici e per gli avvocati è di soli due o tre giorni: i più puntigliosi vanno a formarsi all'estero.

Non esiste tuttavia in Norvegia un obbligo di formazione<sup>41</sup>.

Per ogni tipo di risoluzione extragiudiziale *in-court* valgono le stesse regole in ordine all'accordo.

L'accordo deve risultare dal verbale.

La risoluzione extragiudiziale deve essere firmata dalle parti e dai membri della corte.

Il giudice è tenuto a garantire che l'accordo attesti esattamente ciò che le parti hanno concordato, e che ad esso non si oppongano considerazioni di ordine pubblico.

Se l'accordo è esecutivo, il giudice assicura che sia fissato il termine di esecuzione.

Prima di concludere una risoluzione extragiudiziale, le parti sono informate del suo effetto.

Se l'accordo non prevede disposizioni in materia di ripartizione dei costi, il tribunale a richiesta delle parti la determina a sua discrezione.

A Malta se si scorre la legislazione in materia di rimedi alternativi al giudizio il primo organo che viene in considerazione è l'*Ombudsman* che è un'istituzione indipendente e imparziale, nata<sup>42</sup> per promuovere il diritto alla buona amministrazione pubblica e per investigare e risolvere con correttezza, tempestività ed efficacia le lamentele<sup>43</sup> dei cittadini su dipartimenti governativi e gli enti pubblici di competenza.

L'*Ombudsman* può intervenire nel caso di ritardi che siano ingiustificati ed evitabili nel prendere decisioni, nel rispondere alla corrispondenza e nel riconoscere i diritti dei cittadini; quando ci sia un'applicazione iniqua di regole e procedure ed inosservanza delle procedure corrette; qualora la condotta amministrativa contrasti con quella tenuta dagli enti pubblici in circostanze analoghe.

L'*Ombudsman* agisce ancora nel caso di denegato accesso a informazioni che sono di interesse diretto per i cittadini e nella ipotesi di rifiuto di fornire informazioni ragionevoli;

---

<sup>41</sup> O. SMUKKESTADT, *Norway*, in *Overview of judicial mediation in the world*, L'Harmattan, 2010, Paris, p. 201 e ss.

<sup>42</sup> *Ombudsman act* del 21 luglio 1995. Stessa figura abbiamo peraltro in Spagna (*el defensor del pueblo*) e in Portogallo (*the provider of justice*).

<sup>43</sup> È diritto fondamentale di tutti i cittadini maltesi di presentare denuncia contro i casi di cattiva amministrazione e di ottenere un equo risarcimento per i reclami giustificati. Ciò deve assicurare appunto l'*Ombudsman*: Il form si può trovare sulla pagina <http://www.ombudsman.org.mt/pdf/complaintform.pdf> e può essere compilato anche *online*.

sua preoccupazione è anche il caso di trattamento non uniforme dei cittadini che si trovano nella stessa situazione.

Altri esempi che si possono fare riguardano la mancanza di cortesia da parte di funzionari pubblici verso i cittadini, gli errori nella gestione degli affari civici, l'applicazione rigida e inflessibile di regole e procedure che dia luogo a ingiustizie, il difetto di un'informazione su eventuali diritti al ricorso che spettino ai cittadini e sulle modalità con cui il diritto al ricorso può essere espletato contro le decisioni che danneggiano i loro interessi, il mancato risarcimento dei danni causati da parte di un ente pubblico ai cittadini e la mancanza di apertura alle trattative per garantire un risarcimento adeguato, il mancato rispetto dell'obbligo delle autorità pubbliche di fornire spiegazioni per le azioni e le decisioni emesse o l'assenza di scuse quando l'amministrazione sia in difetto; infine la mancanza di un'azione equa ed indipendente e scevra da pregiudizi, oppure la presenza di un'azione legata ad un trattamento preferenziale a qualsiasi titolo<sup>44</sup>.

A Malta esiste anche la possibilità di ricorrere alla mediazione; vi è in materia una legislazione che è in linea con la normativa europea: nel 2004 è stata varata una legge<sup>45</sup> che è stata modificata di recente, a partire dal 18 settembre del 2010, appunto in relazione alle controversie transfrontaliere.

Si propone qui un riassunto della normativa che appare interessante sotto diversi profili.

La mediazione può avere ad oggetto la materia civile, familiare, sociale, commerciale ed industriale; e si prende in considerazione anche la mediazione internazionale<sup>46</sup>.

Per "Mediazione" si intende a Malta un processo in cui un mediatore facilita i negoziati tra le parti per aiutarle a raggiungere un accordo volontario per quanto riguarda la controversia.

Per "Parte di una mediazione" si intende una persona che partecipa a una mediazione e il cui consenso è necessario per risolvere la controversia.

---

<sup>44</sup> <http://www.ombudsman.org.mt/index.asp?pg=whatombcando>

<sup>45</sup> CHAPTER 474 MEDIATION ACT, *To encourage and facilitate the settlement of disputes in Malta through mediation, to establish a Malta Mediation Centre as a centre for domestic and international mediation, and to make provisions regulating the conduct of the mediation process*. 21st December, 2004. Si può trovare in <http://www.mjha.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8940&l=1>

<sup>46</sup> <<"Mediazione internazionale" comprende le controversie transfrontaliere di natura civile e commerciale, tranne per i diritti e gli obblighi che non sono nella disponibilità delle parti in base alla pertinente legge applicabile, e altre controversie che la legislazione nazionale può indicare di volta in volta. Essa non riguarda in particolare le materie fiscali, doganali o amministrative né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta jure imperii");>>.



Con il termine "Mediatore" si fa riferimento a una persona neutrale, imparziale e qualificata che conduce una mediazione<sup>47</sup>.

La mediazione è nell'isola di regola volontaria e condotta da un terzo informato secondo il metodo facilitativo.

La legge ha istituito e regolato appunto dal 2004 il Centro di mediazione di Malta<sup>48</sup> che è dotato di una propria personalità giuridica e possiede alcune interessanti funzioni: promuove la mediazione come mezzo di risoluzione nazionale ed internazionale, fornisce strutture adeguate per la tenuta delle procedure, stabilisce i criteri per la nomina di mediatori e ne redige l'elenco; approva la designazione dei mediatori; tiene il registro delle mediazioni e provvede alla custodia dei documenti della mediazione, provvede alla rimozione dei mediatori nei casi di incapacità o di conflitto di interesse; appronta la procedura per la gestione delle controversie; stabilisce il codice etico che i mediatori devono osservare nel corso del procedimento di mediazione; determina la tariffa da pagare per i servizi forniti dal Centro<sup>49</sup>; facilita l'accesso alla procedura di mediazione attraverso la pubblicazione di informazioni, linee guida e la relativa documentazione; redige e pubblica una relazione annuale sullo stato di avanzamento del Centro; consiglia o formula raccomandazioni al Ministro su ogni questione che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, può essere di interesse ministeriale, svolge le funzioni stabilite dalla legge.

Se non fosse dunque per la possibilità di impartire consigli e raccomandazioni al Ministro della giustizia e per la qualifica governativa del centro<sup>50</sup>, potremmo dire di essere in presenza di un organismo italiano ai sensi del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.

Interessante è anche la composizione del Consiglio di amministrazione che in parte (quanto a requisiti di capacità<sup>51</sup>) ricalca i nostrani requisiti come ribaditi da ultimo dal

---

<sup>47</sup> <<"mediation" means a process in which a mediator facilitates negotiations between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute;

"mediation party" means a person that participates in a mediation and whose agreement is necessary to resolve the dispute;

"mediator" means a neutral, qualified and impartial individual who conducts a mediation;>>.

<sup>48</sup> Il Malta Mediation Centre si trova alla Valletta (Justice Unit 30, Old Treasury Street, Valletta VLT 1410). Tel. No: 2125 1110 Fax. No: 2122 1307. Il Presidente è il Dr. Louis Degabriele ed il Vicepresidente il Dr. Michael Tanti Dougall. Il segretario è Mr. Oscar Grech (oscar.grech@gov.mt). È anche possibile contattare il numero +35621251110 oppure inviare una mail a mediation.mjha@gov.mt

<sup>49</sup> Il Ministro ha però il potere di imporre al Centro l'esecuzione di determinati diritti.

<sup>50</sup> Che riceve dunque anche contributi governativi e che deve rappresentare al Ministro e alla Camera dei rappresentanti ogni anno apposito stato di previsione.

predetto decreto ministeriale, ma aggiunge opportunamente che il presidente del Centro deve essere un giudice od un avvocato con almeno dodici anni di esperienza, il vice presidente un avvocato con la stessa esperienza e che i membri devono disporre di conoscenze ed esperienze in materia di risoluzione delle controversie, nelle questioni commerciali, o che, a parere del Ministro, devono essere qualificati per ottemperare al loro compito.

Sarebbe stato opportuno che anche il nostro legislatore avesse indicato speciali requisiti per i dirigenti degli organismi, non tanto con riferimento al maneggio del pubblico denaro (come è avvenuto), ma in relazione alla qualificazione professionale: basti pensare ai delicati compiti che gravano sul responsabile dell'organismo il quale ha il compito di regolare al meglio l'attivazione della procedura.

Altra interessante prescrizione della legge maltese riguarda il fatto che il Centro di mediazione è esonerato da ogni responsabilità per il pagamento delle imposte e della tassa sul bollo sino a quando è in funzione.

Una prescrizione del genere in Italia potrebbe tagliare alla radice le discussioni in merito al trattamento fiscale dell'attività di mediazione in capo agli enti.

Addirittura il Ministero della Giustizia di concerto con quello delle Finanze può stabilire che se il Centro ha incassato delle sopravvenienze rispetto allo stato di previsione rappresentato annualmente, esse possono accantonarsi a riserve per l'attività di formazione del Centro: dettato a dir poco lungimirante.

La procedura di mediazione può venire in campo per la volontà delle parti, a seguito di decreto od ordinanza del tribunale o di altra autorità aggiudicativa, per legge e nel caso di controversia transfrontaliera nei casi previsti dalla direttiva 52/08.

Durante la procedura il termine di prescrizione e di decadenza rimane sospeso, salvo che un accordo internazionale tra Malta ed un paese membro non disponga diversamente.

---

<sup>51</sup> Non possono rivestire la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che sono giuridicamente incapaci, sono dichiarati falliti; sono stati condannati per un reato che interessa la fede pubblica o i condannati per furto o frode; coloro che hanno un interesse finanziario o di altra qualsiasi impresa o attività che possa pregiudicare l'adempimento della propria funzione come membro del Consiglio, o in base alla raccomandazione della Commissione per l'amministrazione della giustizia (article101A) istituita ai sensi della Costituzione di Malta; o ancora coloro che a giudizio del Ministro sono inadatti a continuare la funzione, o siano diventati incapace di svolgere adeguatamente le loro funzioni.

Le parti possono chiedere congiuntamente che il procedimento pendente davanti all'autorità aggiudicativa (Corte od arbitro) possa essere sospeso per lo svolgimento di una mediazione.

Le autorità aggiudicative possono disporre la mediazione anche di propria iniziativa.

Interessante è il fatto che non sussista come in Italia una norma che stabilisca il tempo della procedura, ma che sia l'autorità aggiudicativa a stabilire il periodo più appropriato.

Sono le parti poi che informano l'autorità aggiudicativa del raggiungimento dell'accordo e se non lo fanno allo spirare del termine riservato alla mediazione è l'autorità che interviene nel modo ritenuto più opportuno.

Il Centro di mediazione mette a disposizione delle parti una lista di mediatori che sono ritenuti qualificati a svolgere le loro funzioni in una particolare disciplina. Se le parti non sono d'accordo sulla scelta interviene la segreteria del Centro.

Il mediatore può rifiutare la mediazione senza la necessità di indicare la ragione. Basta che lo rappresenti alla segreteria entro 15 giorni dalla richiesta.

Prima di accettare la mediazione il mediatore deve però valutare, per quanto sia ragionevolmente possibile, se ci sono eventuali fatti noti che un individuo ragionevole considererebbe come incidenti sulla sua imparzialità; se questi fatti sussistono deve comunicarli alle parti il più presto possibile, anche nel caso in cui se ne renda conto dopo aver iniziato la mediazione.

A questo punto non può più condurre la procedura a meno che le parti non glielo richiedano espressamente.

E anche se glielo richiedano però non può procedere se possiede anche un minimo e ragionevole dubbio che sussista un conflitto di interessi che possa minare l'integrità della procedura.

In caso di rifiuto da parte del mediatore egli viene sostituito o in base alla scelta comune delle parti o per intervento della segreteria.

A Malta un mediatore può essere ricusato dalle parti se vi sono dubbi legittimi che non sia imparziale od indipendente; tuttavia la parte non può ricusare il mediatore da lei indicato se non per motivi sopraggiunti alla nomina.

Se l'altra parte non accetta la ricusazione promossa dall'altra parte e se il mediatore non rinuncia alla procedura di mediazione, decide il Presidente del Centro con provvedimento definitivo.

La parte che vuole ricusare il mediatore deve presentare alla segreteria un atto scritto e motivato di ricusazione entro 15 giorni da quando gli è stata notificata la nomina del mediatore o da quando ha appreso la circostanza che a suo dire legittima la ricusazione.

Ogni parte in mediazione può farsi assistere da un qualsiasi consulente, ma se la richiesta di mediazione proviene da un decreto dell'autorità giudiziaria civile o commerciale può essere richiesta l'assistenza del solo avvocato. Anche questa norma appare opportuna perché la mediazione deve essere raccordata al meglio con il processo: forse anche il legislatore italiano avrebbe dovuto utilizzare lo stesso criterio, lasciando comunque la libertà di farsi assistere o meno.

Durante la procedura il mediatore deve osservare il codice etico del Centro e deve adoperarsi in modo tale che la soluzione della procedura risulti tempestiva, efficace ed equa.

Deve inoltre mantenere la fiducia delle parti in ogni momento della procedura. Il mediatore può decidere in accordo con le parti la durata della procedura; l'incontro può essere anche pubblico se le parti sono d'accordo.

Nessuna evidenza di quanto detto, fatto od ammesso può trovare ammissione in un successivo procedimento.

La divulgazione del contenuto della mediazione può aver luogo solo se ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, ed in particolare sia necessario per assicurare la tutela degli interessi dei minori o per scongiurare un danno all'integrità fisica o psichica di una persona, o qualora la divulgazione sia necessaria al fine di attuare o far rispettare il raggiunto accordo.

Tutte le comunicazioni e le discussioni in merito all'accordo rimangono confidenziali.

Il mediatore può soltanto riferire alla Corte o ad altra autorità aggiudicativa che un accordo è stato raggiunto e sempre che le parti lo abbiano autorizzato a farlo per iscritto.

La mediazione si conclude quando le parti della mediazione danno esecuzione ad un accordo scritto che risolve completamente la controversia; quando il mediatore fornisce alle parti un documento scritto e da lui sottoscritto in cui assume che la mediazione si è conclusa; quando, a parere del mediatore, le parti non possono arrivare a una soluzione della controversia; nel caso in cui una delle parti decide di non continuare la procedura.

Può essere richiesta l'esecutività dell'accordo dalle parti o da una parte con l'esplicito consenso delle altre, a meno che il contenuto dell'accordo non sia contrario alla legge nazionale.

Se l'accordo non è contrario alla legge può essere recepito da qualsiasi atto legale dello stato in cui è presentata la richiesta.

I documenti della mediazione vanno conservati per due anni e possono essere utilizzati in aggregato statistico a patto che non siano resi noti i nomi delle parti e le circostanze della procedura che ne permettono un'identificazione.